



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 16 / 2023

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 16 /2023

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971066

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7189



Eliseo Danza.

L'immaginario creativo di un giurista barocco

Gustavo Adolfo Nobile Mattei*

Abstract:

[*Eliseo Danza. The creative imagination of a baroque jurist*] Usually, Law and Literature studies focus on the presence of legal elements in literary invention. In this contribution, we intend to reverse this perspective by taking the literary datum present in the legal work as the object of observation. Before legal positivism technicalised the discipline, jurists did not disdain spicing up their writings with elements taken from theatre, poetry and stories. Eliseo Danza, a famous jurist of viceregal Naples, reflected in his writings the antiquarian and anecdotal taste typical of his era. In *De pugna doctorum*, before distinguishing the *actio de pauperie* from *crimen homicidii*, he dwells on certain legends featuring dragons and basilisks.

Key words: Eliseo Danza – Pauperies – Baroque – Criminal Law

1. Un approccio possibile

Fino a non molto tempo fa, la combinazione tra scienza giuridica ed invenzione letteraria sarebbe sembrata un ossimoro. Le scorie del legicentrismo e della dogmatica impedivano un confronto proficuo con gli *studia humanitatis*; al più, qualche avvocato col vezzo della scrittura avrebbe impugnato la penna per concedersi un momento di fuga dalla professione. Nelle facoltà di giurisprudenza, salvo qualche eccezione, neanche le cattedre di storia o filosofia dedicavano particolare attenzione alla letteratura come fonte o spunto di riflessione.

L'università, oggi, sta vivendo una fase contraddittoria. Da una parte, la pressione per corsi di studio sempre più professionalizzanti, da cui scaturirebbe una preparazione minuziosa ma settoriale e, in definitiva, una nuova identità del giurista. Dall'altra, una diffusa avversione per l'astrattezza e la contestuale riscoperta dell'osmosi tra ordinamento e realtà sociale; ciò comporterebbe l'esigenza di valorizzare la matrice culturale del fenomeno giuridico.

* Ricercatore in Storia del diritto medievale e moderno presso l'Università degli Studi di Verona - gustavoadolfo.nobilemattei@univr.it. L'articolo si inserisce nelle attività di ricerca dell'Associazione culturale *Ius in fabula*, costituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona allo scopo di promuovere l'approfondimento e la diffusione degli studi di *Law and Humanities*.

È merito del movimento *Law and Literature* se la distanza con gli studi umanistici è stata parzialmente colmata. Finora, la ricerca si è indirizzata lungo due direttrici principali: la prima ha cercato nella narrativa e nella lirica il riflesso di un determinato modo di percepire l'ordinamento, le istituzioni, i giuristi (*Law in Literature*). La seconda ha insistito sul discorso giuridico come forma di narrazione (*Law as Literature*). Le due impostazioni risultano tuttora maggioritarie e promettenti (Sansone – Mittica 2008).

Questo scritto si propone di esplorare una terza pista, che s'interroghi su quale sia il ruolo della finzione letteraria nell'argomentazione giuridica: la si potrebbe comodamente etichettare *Literature in Law*. Una simile prospettiva potrebbe apparire bizzarra; ma chi ha un po' di confidenza con le fonti del tardo diritto comune sa bene che esse abbondano di citazioni naturalistiche, teologiche, filosofiche, storiche ed anche di tanta letteratura di evasione. È il risultato dell'enciclopedismo rinascimentale che ha fecondato la giurisprudenza tramite l'apporto decisivo dei culti (Maffei 1956; Schmoekkel 2022). Fin dentro al sec. XVIII, nessun lettore si sarebbe scandalizzato di fronte a uno stralcio di novella o a qualche verso incastonato nel bel mezzo di un trattato. Nelle aule dei tribunali, lì dove brillava quel particolare genere letterario che è l'oratoria forense, citazioni dotte e figure retoriche sarebbero risuonate stentoree per tutto l'Ottocento (Arato 2016). E questo non solo perché la formazione del giurista presupponeva solide fondamenta umanistiche ma anche perché il positivismo non aveva ancora ingabbiato le discipline nei limiti angusti della specializzazione. Le *bonae litterae* non costituivano la semplice reminiscenza di studi giovanili ma assumevano una funzione chiave nell'articolazione del ragionamento, offrendo sia stile che contenuti esemplari.

In questo senso, il *Law and Literature* non rappresenta una stravagante novità importata da oltreoceano, ma si pone come il recupero di un bagaglio culturale sciaguratamente perduto: quel patrimonio di conoscenze che affina la sensibilità del giurista e ne può fare un intellettuale, prima che un tecnico.

2. Un giurista di provincia

Vittima dell'oblio, il nome di Eliseo Danza, oggi, non evoca ricordi precisi. Eppure, i suoi contemporanei gli hanno tributato attestati di stima non banali. «Doctor Canonum, Legum, et celebris nominis, in hac provincia (...) cuius ingenij fructus propediem habebit publica utilitas» secondo Antonio Raguccio, penitenziere maggiore e poi vicario generale dell'arcidiocesi beneventana (Raguccio 1623: 557-558). «Iureconsultus clarissimus» a detta del collega partenopeo Giovanni Laganario (Rovito 1649: 517). Assurte a fonti autorevoli, le opere del Nostro vengono puntualmente citate dalle generazioni successive e, in particolare, dai criminalisti Angelo Scialoja e Tommaso Briganti. I dizionari biografici di Nicolò Toppi, Francescantonio Soria e Lorenzo Giustiniani gli dedicano voci puntuali. Fuori dai confini del Regno, Ludovico Antonio Muratori si mostra ben informato circa la sua opera maggiore.

Danza è un tipico esponente di quel ceto giuridico che, in età vicereale, assurge a protagonista della vita politica meridionale ridimensionando il ruolo della nobiltà di spada e collaborando all'edificazione di uno stato ben inserito nell'orbita della Monarchia cattolica (Comparato 1974; Rovito 1981). L'approccio di questi legisti è ancorato al bartolismo, ma il ruolo del diritto comune è sempre più marginale: emerge la centralità di un *ius Regni* di cui si valorizzano tanto le origini federiciane quanto i più recenti sviluppi apportati dalle prammatiche e dalla giurisprudenza dei tribunali supremi (Miletti 1998).

Del resto, la costruzione che stanno innalzando rientra in pieno nel modello dello stato giurisdizionale (sul quale Mannori 1990). Da Matteo d'Afflitto a Francesco d'Andrea, i secc. XVI e XVII vedono susseguirsi una schiera di dottori più interessati al foro che alla cattedra, i cui scritti si caratterizzano per un taglio pratico. Frattanto lo sguardo dei togati si volge a ponente: la loro biblioteca si arricchisce di tomi moderni, composti da autori di provenienza spagnola. Accanto a queste linee di tendenza, tuttavia, bisogna registrare sul finire del Cinquecento una maggiore attenzione verso lo *stylus* delle regie udienze. In una terra dove l'importanza degli statuti è stata modesta rispetto all'autonomia di cui avevano goduto i comuni del Settentrione (Calasso 1929), la prassi dei tribunali di provincia s'impone come fonte di particolare rilievo per gli operatori del diritto, interessati ai problemi di maggiore attualità e desiderosi di conoscere gli orientamenti prevalenti.

Nato nel 1584 a Montefusco, cittadina di antiche memorie e capitale del Principato Ultra (Bèniteau 1986; Intorcia 1992), Eliseo Danza esordisce come procuratore nel 1608. Presso la Camera della Sommaria, difende le ragioni della sua comunità, alla quale gli esattori non riconoscono il privilegio della franchigia (Scandone 1964: 177). L'anno seguente, ottiene l'ufficio vitalizio di archiviario della Regia Udienza provinciale: impegno remunerativo che, tuttavia, gli avrebbe causato non pochi fastidi (Ferrante 1992). A questa data ha probabilmente completato i suoi studi napoletani, ma non ha ancora conseguito il titolo. Proclamato dottore *in utroque* nel 1612, si conquista una certa notorietà come *causarum patronus* accreditato presso il foro di Montefusco. Dopo molti anni in terra irpina, dove talvolta appare nelle vesti di giudice feudale, è nominato assessore nella Regia Udienza di Terra di Bari e poi uditore presso l'omologo tribunale di Basilicata (Stanco 2013). Nel 1648 fa ritorno nella Capitale, dove ottiene il ragguardevole incarico di *pauperum advocatus* presso la Magna Curia della Vicaria. È l'apice di una carriera consumata tra gli scranni di corti poste ai margini del Regno. Nel gennaio 1655 Eliseo Danza è morto; la sua esperienza nel foro, protrattasi per quasi cinquant'anni, è confluita in una bibliografia considerevole, che ne testimonia i versatili interessi.

La prima opera data alle stampe reca il titolo, alquanto barocco, di *Considerationes ponderatae et ponderationes consideratae* (1632); è il commento ad una recente prammatica che ha introdotto un esame di *ius Regni* per accedere alle magistrature. Nello stesso anno, viene alla luce anche il *Breve discorso dell'incendio succeduto a' 16 dicembre 1631 nel monte Vesuvio, e luoghi convicini, e terremoti della città di Napoli*: qui, il Nostro si sofferma sulla terribile eruzione che dopo secoli di quiescenza aveva devastato l'area intorno al Vulcano, mietendo migliaia di vittime. Nel 1642 diffonde, in pochi esemplari, la *Cronologia di Montefusco*, una dissertazione storica per difendere la città dalle usurpazioni tramite la trascrizione degli atti che ne fondano le prerogative (Barra 2004: 366-374). L'anno seguente compaiono le *Additiones* alle decisioni di Tommaso Grammatico, che confermano la propensione per la giurisprudenza e l'ottica prevalentemente regnicola del nostro autore. L'ultima pubblicazione di cui abbiamo notizia è il *Tractatus de privilegiis baronum* (1651); esponendo le facoltà e i privilegi connessi al titolo di barone di Montefusco, esso si propone come strumento di utilità generale: feudatari, vassalli e causidici di tutto il Regno vi potranno trovare una guida per districarsi in una materia tanto complessa quanto attuale.

Discorso a parte merita il capolavoro *De pugna doctorum, praelio iudicum et victoria advocatorum*, suddivisa in tre tomi pubblicati rispettivamente nel 1633, 1636 e 1642. Il titolo, secondo il gusto secentesco, non è altro che un *concepto* e rimanda alla natura controversa del *ius*. L'opera, infatti, è finalizzata «ad sedandas scribentium pugnas, conciliandas varias Iudicum Sententias, et amplificandas Caussarum Patronorum Palmas», come specifica il sottotitolo del secondo volume. Pertanto, intende sciogliere i nodi facendo ricorso alle

armi più affilate e, in particolare, alle decisioni del Collaterale. Nell'introduzione *Ad lectorem*, Danza sviluppa ulteriormente il parallelo tra operazioni belliche e controversie legali.

Et quemadmodum in Bello actor, et reus concurrunt bellantes, sic, et in nostro legali (...) Certamen etenim, primo magis animo decernitur, quam corporis viribus. In hoc nostro iuridico desiderantur magis animi dotes, quam corporis fortitudo. In proelio, non consideratur multitudo, sed exercitium et ars, quæ solet præstare victoriam: inter nos attenditur virtus et intellectus, pro victoria causæ. In Proelio, talis conditio est, quod si tibi prodest, adversario nocet et quod eum iuvat, tibi semper officit; in hoc legali quando victoriam quis causæ obtinet, alter detrimentum patitur, et si actor obtinet, reus succumbit (...) in militari certamine, consilium est, militem non produci, nisi eum videas sperare victoriam. In hoc nostro non Bellico sed legali campo, patrocinio quis exponere se non debet, nisi victoriam speret. In eo est utriusque præliantis commune periculum; hic actor, et reus communi periculo se exponere censentur: pugnantur iurare tenentur, propositum esse verum, et iustam fovere causam.

Accanto a queste analogie emergono delle notevoli differenze: «nam in bellico munere devenitur ad manus, et gladios, et tunc ibi Mars atrocissimus est: in nostro legali, non armis præliatur, sed revolutione librorum, pugnant Doctores, certant Iudices nudis verbis, et Advocati victoriam ferunt» (Danza 1641: 2r-3r). Esercizi retorici che, a ben vedere, prendono spunto dal binomio giustiniano *legibus et armis*, spingendolo all'eccesso.

Sfogliando le pagine, dopo una corposa silloge di sonetti scritti dal Nostro o a lui indirizzati, ci si accorge che il *De pugna doctorum* non può definirsi un trattato monografico e, del resto, i diversi argomenti si trovano giustapposti senza alcun disegno sistematico. Bisognerebbe piuttosto parlare di un insieme di trattati eterogenei, che corrispondono ai 115 *tituli* a loro volta suddivisi in diversi *capita*. Fra i 3 tomi non sussiste alcuna differenziazione tematica e gli stessi titoli risultano disposti senza un ordine logico (che, invece, è presente nella partizione interna per capitoli). L'esperienza del togato sembra confluire, in modo alluvionale, in un *mare magnum* tempestoso ed incapace di offrire al lettore una rotta sicura verso l'agognata certezza del diritto. A prima vista, l'obiettivo proclamato nel sottotitolo pare irraggiungibile, dato l'approccio empirico che contraddistingue lo scritto. Ma non è questa l'ottica di Danza e dei suoi contemporanei, che cercano soluzioni nella concretezza del caso e non nell'astrazione del sistema. Il giurista risolve i dubbi e vince la causa sporcandosi le mani coi fatti, e dunque il *De pugna doctorum* intende anzitutto presentare uno spaccato vivido della prassi, lì dove criminali, giudici di provincia e feudatari recitano la loro parte nel teatro del processo. È questo il diritto che palpita nella società del Seicento, un diritto che vive l'apice della prammaticizzazione e che, tuttavia, è capace di dialogare con la miglior dottrina di *ius commune*, attualizzandola.

Per lo storico, questi volumi si rivelano una miniera inesauribile di informazioni perché, nella loro disorganicità, si focalizzano sui problemi più scottanti dell'epoca: forgiudica, procedimento *ad modum belli*, uffici pubblici, crimini sessuali, conflitti di giurisdizione, regime carcerario, corpo del delitto, questioni salariali e guidatico sono solo alcuni dei temi che impegnano il Nostro come avvocato prim'ancora che come scrittore. Ogni riflessione teorica è puntualmente condita con la sapida narrazione di controversie alle quali egli stesso ha preso parte.

Eliseo Danza si presenta come un giurista a tutto tondo, capace di spaziare dal diritto pubblico al privato, senza dimenticare il canonico; ma, sin dall'indice, è evidente

che il suo lavoro s'incentra prevalentemente sul penale. E siccome anche nel sec. XVII il delitto per antonomasia è l'omicidio, con tutte le sue varianti soggettive ed oggettive, scandaglieremo l'orizzonte culturale del Giurista ed il suo modo di argomentare proprio a partire dai primi due capitoli del titolo *De homicidio*.

3. «Homicidæ sunt peiores animalibus»

Eliseo Danza non nutre alcun dubbio: è in atto un'emergenza criminale, gli uomini sono corrotti e con la malizia aumenta, giorno dopo giorno, anche la violenza. *Mala tempora currunt*. Ci si può chiedere se l'allarme lanciato dal Giurista fotografi la realtà di un tempo pericoloso o, piuttosto, costituisca la base retorica per suffragare l'adozione di rimedi più energici da parte delle istituzioni. Di certo, essa riflette una percezione diffusa. «Homicidij crimen est, adeo hodiernis temporis frequens; homines nam nedum furore, sive interesse moti, verum, qualibet alia causa, etiam levi illud committunt, insidiando alios homines, crudeliter mortem inferunt».

Ciò che lascia basiti è proprio la facilità con la quale l'uomo possa scagliarsi contro il proprio simile, agendo in modo più crudele dei bruti: «animalia enim eiusdem generis ad invicem se non lædunt» (Danza 1636: 1). Lo conferma la *Naturalis historia* che, nonostante qualche voce critica, resta un riferimento imprescindibile per penetrare i segreti della natura: «Leonum feritas inter se non dimicat: serpentum morsus non petit serpentes» (Plinio 1582: 89). Seneca, in un dialogo che il neostoicismo annovera tra i classici della filosofia morale, aveva notato che le belve non azzannano la mano che le nutre, mentre la rabbia spinge l'uomo contro il proprio benefattore (Seneca 1573: 243).

Eppure, secondo Ulpiano (D.1.1.10.1), il primo divieto posto dal diritto consisterebbe nell'*alterum non ledere*. E se è vero che «Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit» (D.1.1.1.3), allora questo precetto dovrebbe imporsi indistintamente a tutti gli esseri senzienti. Peraltro, in quanto razionale e capace di discernimento, la specie umana non dovrebbe limitarsi ad un comportamento passivo ma sarebbe altresì chiamata alla cooperazione. Di fondo si coglie l'idea aristotelica di *amicitia*, ma il Nostro preferisce richiamare il collega Giulio Ferretti che, con accento evangelico, aveva riconosciuto l'esistenza di un *debitum charitatis* (Ferretti 1575: 310). L'esperienza tuttavia attesta il contrario, come aveva notato quel criminalista che, dopo aver vestito la cappa di senatore, aveva lasciato Milano per divenire reggente del *Consejo de Italia* (Claro 1589: 28r).

«Animalia non solent nocere animalibus in sua specie, fallit in homine, Plutarcus annuendo dicit, quod homo homini sæpe nocet». Danza evoca la riflessione umanistica sull'*homo homini lupus aut deus*, che sulla scia dei classici (nello specifico, Plutarco 1566) aveva impegnato personalità come Erasmo e de Vitoria. «Et videntur animalia magis rationi adherere, dum cavent naturæ instinctu se ipsa lædere» (Danza 1636: 2): constatazione paradossale, giacché il discrimine tra l'uomo e le bestie risiede proprio nel lume della ragione. La teologia tomista, tornata in auge coi Salmantini e la Controriforma, insegna che, per l'uomo *imago Dei*, agire secondo natura non significa imitare l'esempio degli animali ma seguire i dettami della ragione; la legge naturale non è altro che la partecipazione della creatura razionale alla *summa ratio* divina. Occorre perciò convenire con Jerónimo Castillo de Bovadilla, autore di una formidabile *Politica para corregidores* e giurista ben inserito nell'apparato della corona di Castiglia:

Estos malos oficios, que hacen unos hombres contra otros, son contra la Ley Natural; por la qual estan obligados a hacerse bien (...) Le ganas los hombres al demonio en hacer mal, como enemigos a los hombres (...) porque el mayor contrario, y enemigo que el hombre tiene, no es el demonio, sino el hombre; porque sin consentimiento, y voluntad del hombre, quanto mal puede el demonio hacerle, es pequeño; pero el hombre, sin voluntad de otro hombre, y haciendole contradiccion, y resistencia, suele tocarle en la hacienda, herirle en la salud, y vida; y quitarle la honra» (Castillo de Bovadilla 1775: II, 583-584).

Da dove sorge così tanta aggressività? Secondo una logica cristiana, la risposta consiste nella caduta di Adamo, che ha turbato l'ordine naturale inclinando la creatura razionale verso il peccato e le passioni. «Malitia crevit, sic interesse prævalet, sic furor dominatur, sic dedignatio locum habet, sic crudelitas insurgit, ut in dies videantur homicidia committi, et homines gloriari, et pingues fieri, quo casu peiores animalibus vocari possunt» (Danza 1636: 1). Più avanti, nel chiedersi «Homicidium a quo originem traxit», il Giureconsulto non esiterà a ricorrere alla «Sacra Pagina» per individuare Caino come il primo a sporcarsi le mani di sangue (Danza 1636: 5; il richiamo implicito è a Gn IV, ma l'Autore preferisce citare Cavallo 1613: 86). Proprio in ragione di tale paternità, Prospero Petra, uditore in Principato Citra e Basilicata, aveva definito l'omicidio «crimen pastorum» (Capece 1603: 413).

«Hodie nedum crevit detractio, et regnat odium inter fratres, quod in dies committuntur homicidia». Dal passo biblico alla storia romana il passo è breve: l'archetipo del fratricidio si ripropone nella vicenda di Romolo e Remo, per poi ripetersi nel recentissimo caso dei fratelli Pecillo, originari della vicina Capriglia. «Ortis inter eos contentionibus super rerum patrimonialium divisione, prævaluit tantum interesse»: in spregio al vincolo di sangue, il primogenito aveva soppresso il minore a colpi di bastone. Strano che i due fratelli si chiamassero «unus Romulus, alter Remulus»: coincidenza che alimenta qualche perplessità sulla veridicità del racconto, per quanto Danza affermi di essere intervenuto personalmente in giudizio (Danza 1636: 6-7).

4. «Solent esse dracones»

Trattandosi di un delitto comune e largamente approfondito dai criminalisti, Danza avverte che negli 8 capitoli *De homicidio* procederà in modo rapsodico, soffermandosi solo su alcuni aspetti e rimandando, quanto al resto, alle pagine dei criminalisti (alcuni di fama europea come Claro, Farinaccio e Cavallo, altri di provenienza regnicola come Moscatello e Tapia). Anzitutto, è necessario stabilire una definizione soddisfacente giacché la formula «homicidium est hominis cædes, et compræhendit quomodocumque homo pereat, sive occisus, sive percussus, sive venenatus, dummodo mors sequatur» appare incompleta. E allora «quid sit homicidium?». Il Nostro vuol brillare per originalità, pur senza peccare di irriverenza: «Ego autem, non recedendo a diffinitione, per citatos Doctores adducta, dico, quod Homicidium dicitur hominis cæsis, facta ab homine, vel melius; quod Homicidium, est corporis peremptio, et terminus vitæ» (Danza 1636: 2). Quest'ultima etichetta fa eco al cap. *Homicidium* e ricalca quella proposta dal fiscale Francisco Bermudez de Castro in una memorabile seduta plenaria del Sacro Regio Consiglio (Catalano 1604: 248).

«Et hæc est melior definitio: si hominem homo occidit, dicitur Homicidium, si vero, homo ab animali occidatur, non dicitur Homicidium, sed pauperies» (Danza 1636: 2). Benché le definizioni finora offerte facciano leva sull'evento e non sull'intenzione,

L'Avvocato può comunque fissare un netto discrimine tra una morte causata dall'uomo ed una morte cagionata dall'animale. L'identità di colui che pone in essere la condotta è determinante per conferire al fatto rilevanza penale. Solo nel primo caso, una volta riscontrata la colpevolezza, si potrà punire a titolo di *crimen homicidii*, di regola irrogando la sanzione capitale. Nella seconda ipotesi, il diritto romano prevede un regime affatto diverso: «Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur, actio ex lege duodecim tabularum descendit: quæ lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut æstimationem noxiæ offerre» (D.9.1.1pr). Il proprietario dovrà rendere l'animale o compensare il danno, ma né lui né tantomeno la belva – che difetta di ragione e volontà – saranno imputabili. L'*actio de pauperie* non va confusa con l'*actio legis Aquiliæ*, che ristora il *damnum iniuria datum* da una persona a cose, schiavi e animali altrui. «Pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret (D.9.9.1.3)». Topograficamente, il *Digesto* colloca la responsabilità aquiliana nel titolo successivo a quello *Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur*.

«Non est novum; ut homo a feris occidatur» osserva il Nostro (Danza 1636: 2). In un *consilium*, Lodovico Pontano, il celebre giurista attivo alla corte del Magnanimo, si era pronunciato sul caso di un asino che aveva ferito un malcapitato (Pontano 1581: 190r). Un secolo dopo, Pietro Follerio, un pratico i cui scritti riscuotevano consenso ben oltre i confini di Salerno e del Regno, sottolineava che il ritrovamento di un cadavere non implica necessariamente l'omicidio: gli inquisiti, infatti, possono difendersi sostenendo che a procurare il decesso sia stato un animale selvatico (Follerio 1557: 17). In tal caso, non c'è neanche un proprietario cui addossare una conseguenza pecuniaria sfavorevole.

È una disgrazia rispetto alla quale non c'è cautela che tenga. In questa terra di transito si vive a stretto contatto con pecore, porci, cavalli e bovini: risorse di un'economia rurale nonché presenza costante nell'immaginario di una civiltà contadina e pastorale. Nei boschi del Partenio, del Terminio e del Taburno si rifugiano ancora il lupo e il cinghiale, nemici in agguato sempre pronti a colpire. Eppure, Danza non si contenta di un pericolo reale; la prosa del giurista si fa immaginifica e rincorre suggestioni mitologiche. La minaccia incombe, ma proviene «maxime a Basilichis, sive Aspidibus, quorum venenum potentissimum est (...) Solent esse Dracones, Homines occidentes, et totam Regionem devorantes, quorum exempla enumerare ad Historiographos spectat» (Danza 1636: 3). Non è compito dell'uomo di legge diffondersi su queste vicende; eppure, da avido lettore ed instancabile narratore, il Nostro non rinuncia a regalarci due pagine dense di fantasia ed eroismo.

L'aneddoto – tratto dal *De varia historia*, una raccolta moderna che si proponeva di divulgare in latino alcune leggende greche (Leonico Tomeo 1555: 26-27) – diverge in qualche punto dalla sua fonte più remota, la *Periegesi* di Pausania (che l'Avvocato non cita e, probabilmente, non conosce).

In Civitate Thespesiensi fuisse Draconem terribilem, atque pestiferum, totam illam Regionem destruentem, et ruinam Dragonis Thespesienses evitare intendentes; consulti, quid facere debuissent, ab Oraculo moniti fuere, ut ad evitandam generalem destructionem, quolibet anno unum tantum iuvenem forte Draconi donarent, sic per multos annos fuit servatum, et dabatur ille, in quem sors singulis anni cadebat.

Il malaugurato sorteggio cadde infine su Veostrato, «cui amicus erat, et valde dilectus alter iuvenis Menestratus». Non tollerando l'idea che quello venisse trucidato, questi «obtulit se, nomine sui amici». A questo punto bisognerebbe rilevare che, un secolo dopo l'antologia di Tomeo e in pieno clima di Controriforma, Danza evita gli espliciti

riferimenti omoerotici ben presenti nel suo canovaccio, ed anzi colora la vicenda con sfumature così gradite alla morale dominante da far sospettare una certa ironia: «O magna dilectio, o nimia amici affectio, unum pro alio pati mortem» (Danza 1636: 3). L'Autore, che spesso ribadisce il suo ossequio alla Chiesa, sembra proporre un'allusione cristologica (Gn XV, 13: «maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis») che tuttavia, se messa in relazione col prototipo, suona decisamente dissacratoria. In un'epoca in cui la presenza dell'Inquisizione costringe alla dissimulazione persino i più irreligiosi, non sarà semplice decifrare l'intenzione dello Scrittore che d'altra parte, nel moralizzare l'episodio, potrebbe anche essere in buona fede. E tuttavia, l'accento cristologico sembra innegabile dato che, offrendo sé stesso per gli altri, Menestrato porrà fine al sacrificio rituale.

Danza insiste nel sublimare il legame tra i due giovani, chiamando in causa le *Confessiones* (Agostino 1877: 698): «Et, si Beatus Augustinus dicit, quod amicus est dimidium animæ meæ, et inter me, et amicum unam esse animam, hic Menestratus voluit animam sui amici conservare, et suam perdere». Indossata un'armatura d'acciaio, chiodata con spuntoni di ferro aguzzo, il ragazzo si lanciò verso la bestia, consapevole di perdere la vita ma, al contempo, di risultare fatale all'avversario. «Sic successit; nam, eum accersitum ad Draconem, Draco devoravit, et ex illis ferreis punctis in faucibus læsus, remansit Draco extinctus»: i cittadini di Tespie furono così liberati dalla creatura e riscattati da quell'orrido tributo di sangue (Danza 1636: 3).

5. «Peiores basilisco»

Nel rispondere alla domanda «homicidium quotuplex sit?», il giurista fuscolomontano riprende la suddivisione di Claro per poi rimandare ai siciliani Muta e Burgio, al pontremolese Cavallo e al castigliano Gutierrez: nonostante i territori restino formalmente distinti e dotati di un ordinamento proprio, appartenere a *los Austrias* non comporta una mera unione personale ma favorisce la circolazione di libri, persone e dottrine. Ciò non significa riconoscere la vigenza dell'altrui diritto nel *Regnum Sicilia citra Pharum*, né accordare ai giuristi sudditi di sua maestà cattolica un'autorevolezza maggiore; ma è evidente che, nel selezionare le fonti, Danza si mostri parte di un *milieu* che è al contempo politico, giuridico e culturale.

Ciò non esclude che i testi fondamentali del *ius commune* possano conservare una propria validità. In queste pagine, l'Autore dimostra una particolare confidenza con la compilazione graziana. Dal cap. *Homicidium*, apprende l'assimilazione evangelica tra soppressione fisica ed ogni violenza materiale o morale: non solo la «corporis peremptio» ma «omnem iniquum motum ad nocendum fratri in homicidii genere deputari» (*Decr. D. I, c. 23 de penit.*). Dal cap. *Nemo peritorum*, desume che davanti a Dio chi nutre astio verso il prossimo non rischia meno di chi ne sparge il sangue (*Decr. C. 11, q. III, c. 81*). Per la mentalità seicentesca, che attribuisce grande importanza all'onore (Cavina 2005: 103-205), la prima forma d'odio consiste nell'infangare la reputazione. «Adest alia species homicidij (...) quando quis detrahit famam proximo suo (...) detractores enim dicuntur homicidæ, quia quantum in eis est, privant animam (quæ melior pars hominis est) vita, dum negant virtutes, quibus anima vivit, inesse in ea». Il giudice di foro esterno, ovviamente, non oserà irrogare la *pæna homicidii* e, plausibilmente, qualificherà il delitto come *iniuria*; ma il Giudice celeste è pronto a colpire i peccatori con la logica del contrappasso. «Detractores de Iudicio Dei sæpe pereunt sine loquela, et lingua in qua deliquerunt, et bona, quæ in hac

vita peragunt, non suffragantur» (Danza 1636: 6). Come specifica il cap. *Nibil enim prodest*, le buone opere non hanno valore «nisi mens ab iniquitate, et ab obtrectationibus lingua cohibeatur» (*Decr. D. V, c. 23 de consecr.*). Giustamente, pertanto, «detractor omni foro repellitur, omni lege punitur, et a omnibus abominatur» (Danza 1636: 6). La condanna trova una gustosa rappresentazione letteraria nei *Ragguagli di Parnaso – best seller* che sferza i vizi del tempo e non di rado schernisce anche i giuristi – che a loro volta riprendono l'invettiva di Francesco Berni contro Pietro l'Aretino: «Tu ne dirai e farai tante e tante/lingua fracida, marcia, senza sale/che al fin si troverà pur un pugnale/meglier di quel d'Achille e più calzante» (Boccalini 1612: 261 = Berni 1542: 59v). Con questo gioco di citazioni in volgare, la miglior letteratura satirica dell'ultimo secolo irrompe nel trattato. «Cave igitur esse detractorem» ammonisce prontamente l'Avvocato «immo stude, linguam custodire; mors enim, et vita in manibus linguæ».

A questo punto l'immaginazione prende il sopravvento, sedotta dalle favolose notizie desunte dalla *Politica para corrigidores*:

in certis Regionibus Aphricæ adesse homines, qui lingua, nedum voce, occidunt, et in Regno Scitiæ adesse aliquas mulieres, duplicatas pupillas habentes, et quando dedignantur, interficiunt oculi visu eum, in quem respiciunt; et in partibus Iliricæ adesse alios, qui visu homines interficiunt (Danza 1636: 6-7).

A chi volesse saperne di più su quelle civiltà remote, Danza consiglia la poderosa *Chronica mundi*, opera di un canonista tedesco dai vasti interessi umanistici (Naucerus 1614: 14-19). Il giurista di Medina del Campo paragonava questi strani uomini a quei giudici che fulminano le parti senza sportula (Castillo de Bovadilla 1775, I: 394); il collega di Montefusco, invece, ne fa la personificazione della maldicenza e dell'invidia. «Et ego dico, quod homines (...) interficientes visu alios, iudicantur peiores Basilisco; cuius venenum præsentissimum, et potentissimum est». Da Eliano, si apprende quanto sia pericoloso il suo morso; da Dione Cassio, si ricava che Cleopatra scelse di morire «visu Basilischi; licet alij asserant perijisse acu, qua crines capitis ornabat» (Danza 1636: 7). Ma sono citazioni di seconda mano, dichiaratamente tratte dal cap. *De maleficiis et incantationibus* del *Syntagma iuris* (Grégoire 1587: 332) e dalle annotazioni al cost. *Amatoria pocula* che Tapia aveva vergato riversandovi il cap. *De veneficiis* della stessa opera (Tapia 1633: 87-88 = Grégoire 1587: 396).

«Et Basiliscus, licet ex instinctu naturæ quem videt, interimat; tamen, si duo ad invicem se vident, præveniens in videndo, prævento interficit». Danza ricorda che geroglifici e poeti hanno spesso fantasticato su questo animale mostruoso; e poiché da Alciato in poi i giuristi si sono appassionati agli emblemi, il Nostro ricorda il *phrenoschema Simeoni Thonni Decani Tridenti* raffigurante un basilisco che si procura la morte guardando in uno specchio. Frutto dell'inventiva del pittore Giovan Battista Pittoni, l'immagine recava la scritta «In authorem» accompagnata dai versi «Il Basilisco, che priva, e divide/Ciascun di vita, in cui la vista gira/Mentre sua imago entro lo specchio mira/Se stesso, Autor della sua morte, uccide» (Danza 1636: 7-8).

Probabile che il Giureconsulto non abbia mai visto l'icona e che tragga l'informazione dalle *Historiæ serpentum et draconum* di Ulisse Aldrovrandi, il quale aveva riconosciuto nell'emblema la sorte beffarda di chi, tramando contro il prossimo, causa inopinatamente la propria rovina (Aldrovrandi 1640: 374-375). Tuttavia, Danza non cita il naturalista felsineo né aderisce alla sua interpretazione. La creatura mitologica assurge piuttosto a figura del suicida che, per quanto non possa patire la pena ordinaria prevista per l'omicidio, va comunque considerato colpevole: «qui se ipsis mortem inferunt (...)

Reipublicæ inferunt maximam iniuriam», giacché l'individuo è parte di una comunità nei confronti della quale è obbligato e da cui non si può dissociare (Danza 1636: 8). Dopo aver ricordato la massima «dominus membrorum suorum nemo videtur» (D.9.2.13pr), e nella difficoltà di trovare un castigo *ad hoc* nella legislazione, l'avvocato irpino ricorre al teologo gesuita Luis de Molina, che indicava nella privazione di sepoltura la misura più adatta per stigmatizzare i suicidi (Molina 1659: 21).

Omicida chi si toglie la vita, ma ancor più omicida il giudice che condanna al carcere perpetuo «cum victu quatuor, vel sex unciarum panis singulis diebus, et aquæ totidem» (Danza 1636: 8). Non senza osare qualche volo pindarico, il nostro autore ha dipinto un affresco stupefacente; ma dopo un'introduzione così fantasiosa è giunta l'ora di recuperare il pragmatismo del causidico, soffermandosi sulle ipotesi di omicidio più ricorrenti. «Ego vero, omissis tot circuitibus, et cantilenis, de tribus homicidijs sermonem faciam. Primo de illo, quod committitur cum scopitto. Secundo de eo, quod fit alijs armis, vel percussione. Tertio de eo, quod fit cum veneno» (Danza 1636: 8).

Se ne favoleggia da millenni e, nell'Europa della Rivoluzione scientifica, se ne discute ancora. Ma draghi e basilischi, finora, nessuno li ha mai visti.

6. Luci ed ombre di un giurista barocco

Benché gravide di suggestioni, le sette pagine che abbiamo esaminato son troppo poche per trarre conclusioni definitive. Possiamo tuttavia abbozzare un profilo intellettuale dell'Autore, mettendo in risalto alcuni elementi capaci di rivelare qualcosa sulla giurisprudenza del sec. XVII.

Eliseo Danza fu giurista, ma anche cultore di storia e poeta per diletto. Fu prammatico, di quelli che si fanno le ossa nel foro, ma fu anche umanista. Lo fu per formazione, per approccio e, soprattutto, per sfoggio di erudizione. Appartenne a un'epoca in cui la contrapposizione tra *mos italicus* e *mos gallicus* aveva perduto l'originario nitore: i legisti italiani, senza rinnegare la tradizione e senza una particolare propensione per la filologia e la sistematica, ostentavano un sapere enciclopedico a tratti contorto e perfino pleonastico. Figlio del suo tempo, il nostro giureconsulto fu classicista esattamente come il Bernini dell'*Apollo e Dafne* o il Marino dell'*Adone*: in altri termini, reinterpretò l'antico per creare qualcosa di nuovo. Fu dunque un artista barocco, e la sua invenzione narrativa perseguiva l'obiettivo inconfessabile di sorprendere il pubblico. Fu sovrabbondante e meraviglioso, come i marmi policromi della Certosa di San Martino; fu carnale e realista, come una tela del Caravaggio. Fu il tipico esponente di un'epoca che non può essere più liquidata secondo il paradigma crociano della decadenza.

È perciò necessario rivalutare questo secolo anche dal punto di vista giuridico, come già avvenuto per l'arte figurativa e, in misura minore, per la letteratura: non tutto ciò che esula dai modelli rinascimentali di proporzione e simmetria è peggiore per definizione. Il diritto barocco, perdente nel lungo periodo, è stato fiorente almeno fino alla reazione arcadica di Gian Vincenzo Gravina. Ha innovato sfruttando la chiave dell'*extraordinarium* ed è stato componente imprescindibile di un paradigma culturale. Tuttavia, è ancora poco studiato rispetto ai fasti del Medioevo, ai grandi del Cinquecento e ai lumi del secolo successivo. La caricatura del dottor Azzecagarbugli continua a gravare sopra una pletora di giuristi, sepolti sotto la polvere del tempo.

Referimenti bibliografici

- Agostino A. 1877, *Confessionum*, in *Patrologia latina*, a cura di J.P. Migne, XXXII, Parisiis: Garnier
- Aldrovrandi U. 1640, *Historiæ serpentum et draconum*, Bononiæ: Marcus Antonii Bernia
- Arato F., 2016, *Parola di avvocato. L'eloquenza forense in Italia tra Cinque e Ottocento*, Torino: Giappichelli
- Barra F. 2004, *La storiografia irpina del XVII secolo*, in *Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna*, a cura di A. Lerra, Manduria: Lacaita Editore, pp. 361-387
- Bèniteau M. 1986, *Il Principato Ultra dal 1266 al 1861*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. o Romeo, V, Napoli: Edizioni del Sole, pp. 331-386
- Berni F. 1542, *Tutte le opere del Berni in terza rima*, s.l.
- Boccalini T. 1612, *De' ragguagli di Parnaso*, I, Venetia: Pietro Farri
- Calasso F. 1929, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche*, Roma: Signorelli
- Capecce A. 1603, *Decisiones Sacri Regij Consilij Neapolitani*, Venetiis: Andreas Pellegrinus
- Castillo de Bovadilla J. 1775, *Politica para corregidores*, Madrid: Imprenta real de la gazeta
- Catalano G.A. 1604, *Aureus tractatus criminalis amnestiæ præsertim, abolitionis, et indultu*, Neapoli: Andreas Pellegrinus
- Cavallo P. 1613, *Resolutionum criminalium*, Francoforti: Collegium Musarum Palthenianum
- Cavina M. 2005, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma – Bari: Laterza
- Claro G. 1589, *Sententiarum receptorum liber quintus*, Venetiis: Altobellus Salicatus
- Comparato V.I. 1974, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze: Olschki
- Danza E. 1636, *Tractatus de pugna doctorum, et victoria advocatorum*, II, Montisfuscoli: Valerius _____ 1641, *Tractatus de pugna doctorum et victoria advocatorum*, I, Montisfuscoli: Valerius
- Ferrante B. 1992, «Eliseo Danza archiviario di Principato Ultra», *Archivio storico del Sannio*, 3, pp. 151-156
- Ferretti G. 1575, *De re et disciplina militari*, Venetiis: Bologninus Zalterius
- Follerio P. 1557, *Practica criminalis*, Venetiis: Officia Erasmiana Vincentii Valgrisiij et Balthassarris Costantini
- Grégoire P. 1587, *Syntagma iuris universi*, Lugduni: Ioannes Pillehotte
- Intorcchia G. 1992, «Montefusco e l'Udienza di Principato Ultra nel secolo XVII», in *Sannium*, 65, pp. 47-52
- Leonico Tomeo N. 1555, *De varia historia*, Lugduni: Gryphium
- Maffei D., 1956, *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano: Giuffrè

- Mannori L. 1990, «Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune», in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 19, pp. 323-504
- Miletti M.N. 1998, *Stylus judicandi. Le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli: Jovene
- Molina L. 1659, *De iustitia et iure*, I, Moguntia: Nicolaus Heyll
- Nauclerus J. 1614, *Chronica*, Colonia: Arnoldus Quentelius
- Plinio Secondo C. 1582, *Historia mundi naturalis*, Francofurti ad Moenum: Martinus Lechlerus
- Plutarco 1566, *An brutis ratio insit*, in Id., *Moralia opuscula*, Parisiis: Ioannes Maceus, 455-471
- Pontano L. 1581, *Consilia sive responsa*, Venetiis: Hieronymus Zenarus et Fratres
- Raguccio A. 1623, *Lucerna parochorum seu Cathechesis ad parochos*, Neapoli: Octavius Beltranus
- Rovito P.L. 1981, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli: Jovene
- Rovito S. 1649, *Luculenta commentaria in singulas Regni neapolitani pragmaticas*, Neapoli: Iacobus Gaffarius
- Sansone A. – Mittica M.P., 2008, «Diritto e letteratura. Storia di una tradizione e stato dell'arte», in *ISLL Papers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature*, 1, pp. 1-9, (http://amsacta.unibo.it/5552/1/ISLL_Papers_Vol_1_2008.pdf)
- Scandone F. 1964, *Documenti per la storia dei comuni dell'Irpinia*, II. *Montefusco e la sua montagna*, Avellino: Amministrazione provinciale
- Schmoeckel M. 2022, «Le mos gallicus. L'âge d'or de la jurisprudence française et ses liens avec l'Allemagne», in *La Revue du Centre Michel de L'Hospital*, 24, (<https://revues-msh.uca.fr/revue-cmh/index.php?id=945>)
- Seneca L. Anneo 1573, *De ira*, in Id., *Opera quae extant omnia*, Basileae: Officina Hervagiana
- Stanco G., *Danza Eliseo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, Bologna: Il Mulino, I, p. 663
- Tapia C. 1633, *Ius Regni Neapolitani*, V, Neapoli: Ægidius Longus